



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 8/2011

APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO B DELLA DECISIONE DI ASSEGNAZIONE PER IL PERIODO 2008-2012 E DELLA DELIBERAZIONE 29/2010 PER IL GESTORE BUZZI UNICEM SPA DELL'IMPIANTO IN CHIUSURA "SANTARCANGELO DI ROMAGNA"

Visto il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed in particolare::

- l'articolo 8, comma 2, *letto d) e h)* che attribuisce al Comitato nazionale di gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito "*Comitato*") il compito di disporre l'assegnazione di quote ai nuovi entranti e il loro rilascio annuale;
- l'articolo 11, recante "*Assegnazione e rilascio delle quote di emissione agli impianti*";
- l'articolo 21, che disciplina la chiusura e la sospensione degli impianti;
- l'articolo 22, in merito all'assegnazione delle quote ai nuovi entranti.

Vista la Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del DLgs. 4 aprile 2006, n. 216 (di seguito "*Decisione di Assegnazione 2008 -2012*"), pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, e relativi allegati; in particolare, il punto 5.2 dell'Allegato B, recante "*Chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni*" che, nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle produzioni, disciplina le condizioni in base alle quali i gestori degli impianti in stato di chiusura totale, oltre che rimanere titolari delle quote assegnate e già rilasciate all'impianto in chiusura, possono richiedere la titolarità delle quote assegnate ma non rilasciate in funzione della produzione trasferita dall'impianto in chiusura ad altro impianto autorizzato operato dallo stesso gestore;

Vista la deliberazione n. 020/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato recante "*esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea*;

Vista la deliberazione n. 1/2009 del 26 gennaio 2009 di questo Comitato recante "*Esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ agli impianti per il periodo 2008-2012 relativamente agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea*;

Vista la deliberazione n. 29/2010 recante "*Metodologie per l'applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell'allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012*";

Vista l'istanza di razionalizzazione delle produzioni ai sensi dei paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, presentata dal gestore BUZZI UNICEM S.p.A. in data 12/06/2009, riguardante l'impianto Cementeria di Santarcangelo di Romagna, n. aut 864,



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

quale "Impianto/i in chiusura", e gli impianti Cementeria di Robilante n. aut. 76, Cementeria di Vernasca n. aut. 395, Cementeria di Guidonia n. aut. 672, Cementeria di Travesio n. aut. 847, quali "Impianti riceventi", identificata da questo Comitato con ID n. 2452 del 23 giugno 2009;

Considerata l'Istruttoria dalla Segreteria Tecnica, da cui si rileva che:

- o l'impianto/i in chiusura e l'impianto/i ricevente/i sono gestiti dal medesimo gestore o da gestori controllati, controllanti o collegati;
- o gli impianti sono autorizzati ad emettere gas a effetto serra, appartengono allo stesso settore di attività EU ETS e producono lo stesso prodotto;
- o la chiusura dell'impianto è completa e permanente;
- o la quantità di produzione dell'impianto in chiusura (ossia dell'output fisico di beni e servizi, quantificata in termini di media dei tre anni precedenti;) trasferita all'impianto/i ricevente/i soddisfa i criteri previsti ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, così come precisati dalla deliberazione n. 29/2010;
- o la produzione è trasferita entro un periodo di tempo congruo per l'applicazione della regola della razionalizzazione;

Considerato che non ricorrono le condizioni di esclusione dalla regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2.4 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012.

Ritenuto

di poter applicare la regola della razionalizzazione delle produzioni di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, all'istanza presentata dal gestore BUZZI UNICEM S.p.A. in data 12/06/2009, riguardante l'impianto Cementeria di Sant'Arcangelo di Romagna, n. aut 864, quale "Impianto/i in chiusura", e gli impianti Cementeria di Robilante n. aut. 76, Cementeria di Vernasca n. aut. 395, Cementeria di Guidonia n. aut. 672, Cementeria di Travesio n. aut. 847, quali "Impianti riceventi", identificata da questo Comitato con ID n. 2452 del 23 giugno 2009;

Ritenuto inoltre

di dovere verificare, fino alla fine del periodo di assegnazione 2008 -2012, il rispetto delle condizioni di applicazione della regola della razionalizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 29/2010;

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO, approvata dal Consiglio direttivo l'11 marzo 2011,



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

DELIBERA

Articolo 1
(Revoca della delibera 2/2010)

1. La deliberazione 12 febbraio 2010, n. 2, di questo Comitato è revocata.

Articolo 2 (riconoscimento della regola della razionalizzazione)

1. E' riconosciuta l'applicazione della "Regola della razionalizzazione" di cui al punto 5.2 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012 al gestore Buzzi Unicem SPA, a seguito della chiusura completa e permanente dell'impianto denominato "Cementeria di Sant'Arcangelo di Romagna", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 864 e del contestuale trasferimento delle produzioni, in misura pari almeno al 70% della produzione media degli ultimi tre anni dell'impianto in chiusura (2006-2008) moltiplicata per il fattore di correzione di 0,80, di cui all'allegato A (voce cemento), della Delibera 29/2010, agli impianti elencati nella seguente tabella:

| n. aut | Gestore | Denominazione impianto |
|--------|------------------|-------------------------|
| 76 | Buzzi Unicem SpA | Cementeria di Robilante |
| 395 | Buzzi Unicem SpA | Cementeria di Vernasca |
| 672 | Buzzi Unicem SpA | Cementeria di Guidonia |
| 847 | Buzzi Unicem SpA | Cementeria di Travesio |

1. L'incremento di produzione complessivo degli impianti elencati in tabella è valutato sulla base di quanto previsto al comma 1

Articolo 3

(Verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione della regola della razionalizzazione)

1. Il rispetto delle condizioni ai fini dell'applicabilità della regola della razionalizzazione agli impianti di cui alla Tabella dell'articolo 1 è accertato da un verificatore riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia, annualmente entro il 31 marzo relativamente alle produzioni dell'anno precedente, secondo quanto previsto all'articolo 2 della delibera 29/2010.
2. Il verificatore di cui al comma 1 rilascia al gestore e trasmette al Comitato un attestato di verifica nel quale dichiara il permanere delle condizioni di applicabilità della regola della razionalizzazione.
3. In caso di esito negativo della verifica, il verificatore rilascia al gestore e trasmette al Comitato un attestato di non conformità nel quale dichiara il mancato rispetto delle condizioni di applicabilità della regola della razionalizzazione. In tal caso il Comitato non rilascia le quote all'impianto in chiusura.
4. Nel caso in cui il mancato verificarsi delle condizioni per il riconoscimento dell'applicazione della regola della razionalizzazione sia imputabile a cause di forza maggiore il gestore ha facoltà di appellarsi al Comitato.



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto**

**Articolo 4
(Disposizione finale)**

1. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, non procede alla chiusura del conto relativo all'impianto denominato "Cementeria di Sant'Arcangelo di Romagna", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 864, salvo diversa disposizione del Comitato.

IL PRESIDENTE
Sara Romano